



CITTA' DI TORINO

EMENDAMENTO DI PROPOSTA DELLA GIUNTA AL CONSIGLIO COMUNALE

EM. ID 607 su PROPOSTA DI GIUNTA AL CONSIGLIO PGC 2026/5264

La Consigliera Scanderebech Federica

Propone di sostituire nel testo a pagina 2 da riga 1

“

- la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'articolo 194, comma 1, lettera a) del TUEL", enuncia il principio di diritto "Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa deliberazione di riconoscimento", rimarcando pertanto la necessità del presente provvedimento prima del pagamento del debito, avendo il provvedimento natura non costitutiva dell'obbligazione (già sorta e perfezionata per effetto del provvedimento del giudice), ma assolvendo la finalità di ricondurre all'interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese, provvedendo alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio;
- la suddetta deliberazione richiama il paragrafo 9 punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 laddove, con riferimento "all'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta" sottolinea "la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese, con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili", da cui l'inammissibilità di ogni forma di contabilizzazione prima dell'avvenuto riconoscimento.”

con il testo:

“

- la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, recante “Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio...”, enuncia il principio secondo cui il pagamento di un debito derivante da sentenza esecutiva deve essere preceduto dal riconoscimento consiliare ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; tuttavia, tale riconoscimento non può configurarsi quale atto meramente formale o ricognitivo, ma deve essere preceduto da una puntuale istruttoria volta ad accertare:
 - la riconducibilità del debito alle fattispecie previste dalla norma;
 - la correttezza dell'azione amministrativa che ha originato il contenzioso;
 - l'eventuale sussistenza di profili di responsabilità amministrativo-contabile;

- il richiamo al paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, relativo all'emersione di debiti non registrati, impone l'attivazione della procedura di riconoscimento prima dell'impegno di spesa; tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con l'obbligo dell'ente di adottare tutte le misure necessarie ad evitare la formazione di debiti fuori bilancio, in coerenza con i principi di sana gestione finanziaria e di prevenzione degli squilibri di bilancio;
- pertanto, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio oggetto del presente provvedimento deve essere accompagnato da una relazione dettagliata che evidenzi, per ciascun provvedimento giurisdizionale:
 - le cause che hanno determinato la soccombenza dell'Ente;
 - le eventuali criticità nella gestione del contenzioso;
 - le misure correttive adottate o da adottare, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 193 del TUEL in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- resta fermo che il Consiglio Comunale è chiamato non solo a prendere atto dell'obbligazione giuridica derivante dalla sentenza, ma anche ad esercitare pienamente le proprie funzioni di controllo sull'attività amministrativa, in coerenza con i principi di buon andamento e responsabilità dell'azione pubblica di cui all'art. 97 della Costituzione.”

04/05/2026

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Federica Scanderebech